

Sent. n. 104/2024 pubbl. il 25/03/2024

Rep. n. 108/2024 del 25/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Geom 1192/2024

N. 120-1/2024 p.u.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N° 62/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente

dott. Gianluigi Canali - giudice

dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

EMANUELE FESTA, con l'avv. ALESSANDRA LUCCHESI e l'avv. SARA TERPIN

==o0o==

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- EMANUELE FESTA ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Chiari;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:



Sent. n. 104/2024 pubbl. r.

Rep. n. 108/2024 de

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. I LETT. C DPR 13

il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza;

il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'Organo nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata in presenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte cost. n. 6/24, salvo ricorrere le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di EMANUELE FESTA (FSTMNL58H10C618J), residente a Chiari (BS), in Via Gramsci n. 3 per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Franchioni;
3. NOMINA liquidatore il dott. STEFANO FRANCESCHINI, già nominato O.C.C.;
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, per mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7. DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
8. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale (a cura della cancelleria) nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese (a cura del liquidatore);

Sent. n. 104/2024 pubbl. il 25/03/2024

Rep. n. 108/2024 del 25/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

9. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10. DISPONE la notificazione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 21/03/2024

Il giudice estensore
Stefano Franchioni

Il presidente
Simonetta Bruno



